



*Termine di referendum: 8 luglio 2021*

---

## **Decreto federale**

**che approva l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi)**

del 19 marzo 2021

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2020<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015<sup>3</sup> dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra.

### **Art. 2**

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2020 5215

<sup>3</sup> RS ...; FF 2020 5269

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021

Termine di referendum: 8 luglio 2021

*Allegato*  
(art. 2)

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge del 28 agosto 1992<sup>4</sup> sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

*Art. 27a lett. a*

In deroga all'articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:

- a. una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 16 della legge del 29 aprile 1998<sup>5</sup> sull'agricoltura (LAgri) oppure un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 50b della presente legge;

*Titoli prima dell'art. 47*

## **Titolo 2: Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

*Art. 50a*

*Ex art. 51*

*Titolo prima dell'art. 50b*

### **Capitolo 2: Registrazione delle indicazioni geografiche**

*Art. 50b*

*Ex art. 50a (senza rubrica)*

*Titolo prima dell'art. 50c*

### **Capitolo 3: Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche**

*Art. 50c* Registro internazionale delle denominazioni d'origine e delle  
indicazioni geografiche

<sup>1</sup> La registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015<sup>6</sup> dell'Accordo di

<sup>4</sup> RS 232.11

<sup>5</sup> RS 910.1

<sup>6</sup> RS ...

Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche (Atto di Ginevra)  
e dalle disposizioni del presente capitolo.

<sup>2</sup> L'IPI è l'autorità incaricata dell'applicazione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera  
per quanto concerne:

- a. la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indica-  
zioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata sul territorio sviz-  
zero (art. 50*d*);
- b. gli effetti della registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e  
delle indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio  
svizzero (art. 50*e*).

*Art. 50d* Registrazione internazionale di una denominazione d'origine  
o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine  
è situata sul territorio svizzero

<sup>1</sup> La registrazione internazionale e la modifica della registrazione internazionale di  
una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica  
d'origine è situata sul territorio svizzero possono essere chieste presso l'IPI:

- a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o  
di un'indicazione geografica secondo l'articolo 16 L*Ag*<sup>7</sup> o l'articolo 50*b*  
della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, da un gruppo rap-  
presentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine  
o indicazione geografica;
- b. dal Cantone che tutela una denominazione d'origine controllata secondo l'ar-  
ticolo 63 L*Ag*;
- c. dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale  
ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2;
- d. dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d'origine o  
un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto di Ginevra<sup>8</sup>, a con-  
dizione che tale denominazione d'origine o indicazione geografica non sia  
protetta in virtù dell'articolo 16 o 63 L*Ag* o dell'articolo 50 capoverso 2 o  
50*b* della presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

<sup>7</sup> RS 910.1

<sup>8</sup> RS ...

*Art. 50e* Effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero

<sup>1</sup> Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero possono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi:

- a. la denominazione d'origine o l'indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'Atto di Ginevra<sup>9</sup>;
- b. la protezione risultante dalla registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l'ordine pubblico o i buoni costumi;
- c. la protezione risultante dalla registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile.

<sup>2</sup> L'IPI decide d'ufficio in merito alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

<sup>3</sup> I terzi possono invocare dinanzi all'IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Possono inoltre chiedere che sia loro accordato un periodo di transizione secondo l'articolo 17 dell'Atto di Ginevra entro il quale porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.

<sup>5</sup> Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d'origine o l'indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l'articolo 11 dell'Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.

<sup>6</sup> L'articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

*Art. 50f* Tasse

In un'ordinanza, l'IPI può prevedere che il richiedente sia tenuto a pagare una tassa per:

- a. il trattamento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero o di una domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50d cpv. 1);

<sup>9</sup> RS ...

- 
- b. l'esame materiale della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 2);
  - c. il trattamento di una domanda di rifiuto degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3);
  - d. il trattamento di una domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50e cpv. 4).

*Art. 51*

*Abrogato*